



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA
ORIGINALE

Nr. Progr. 7 Data: 30-04-2016

CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016-

Adunanza Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione in data trenta alle ore 10:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Marcazzan Pietro	P	Ghidotti Leonardo	P
Cancellieri Mario	P	Sgarbi Andrea	P
Biancardi Matteo	P	Ughetti Ferdinando	P
Belfanti Gabriele	P	Marchetti Anita	P
Marchi Franco	P	Cartapati Enzo	P
Dalzini Massimo	P		
<i>Presenti : 11</i>		<i>Assenti : 0</i>	

Assenti Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il SINDACO On.le Prof. Pietro Marcazzan, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Lorenza Marcheggiani

Parere in ordine alla regolarità TECNICA **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Jessica Frascari

Il Sindaco Presidente apre la discussione e passa la parola al consigliere Marchi il quale dà lettura dell'allegata relazione.

La consigliere Marchetti ricorda che quanto detto prima a proposito della IUC vale anche relativamente all'IMU e chiede se si può rivedere almeno il valore catastale sul quale si basa il tributo, anche perchè se si toglie l'edificabilità all'area si perde interamente il tributo ed è una sconfitta per il Comune. Ribadisce che non si può costringere i contribuenti a vendere la proprietà per non poter pagare le tasse

Il Sindaco condivide il concetto e assicura che si faranno le opportune verifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede;

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate;
- il DPCM 10/09/2015 ha fissato in euro 873.312,01 la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale posto a carico del Comune di Goito;

Visto l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) e del gettito realizzato nell'anno 2015, si può stimare per l'anno 2016 un gettito complessivo pari ad Euro 2.533.312,01 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad Euro 873.312,01;

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le aliquote adottate nel 2015, nella seguente misura:

- 1) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:

aliquota 0,4%;

- 2) unità immobiliari censite nella **categoria catastale D/5** “Istituti di credito, cambio e assicurazioni”: **aliquota 1,06%;**
- 3) **unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate: aliquota 1,06%;**
- 4) **terreni agricoli: aliquota 1,00%;**
- 5) **aree edificabili ed altri fabbricati** diversi da quelli ai punti precedenti: **aliquota 0,92%;**

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la delibera n. 6 di questa stessa seduta, resa immediatamente eseguibile, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote TASI, nel rispetto del vincolo di cui sopra;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria”, approvato con delibera n. 21 del 02.07.2012;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi sotto l'aspetto tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto l'aspetto contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Presenti e votanti n. 11 consiglieri: con voti favorevoli 8, contrari 3 (Ughetti, Marchetti, Cartapati), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare, per l'annualità 2016, le aliquote deliberate per l'anno 2015 da applicare all'Imposta Municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ordinaria	0,92 per cento
Abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le sue pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,40 per cento
Terreni agricoli	1,00 per cento
Unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate	1,06 per cento
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazioni”	1,06 per cento

2. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1 gennaio 2016;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10,

comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. di dare atto che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000-.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per consentire la trasmissione al Ministero entro i termini di Legge;

Presenti e votanti n. 11 consiglieri: con voti favorevoli 8, Contrari 3 (Ughetti, Marchetti, Cartapati) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267-.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 30-04-2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
On.le Prof. Pietro Marcazzan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10-05-2016 al 25-05-2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Goito, Lì 10-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

È divenuta esecutiva il 20-05-2016, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Goito, Lì 10-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro